

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DI PISA

E

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA IC O.ORSINI, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli iscritti presso l'Università di Pisa al corso di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249

L'UNIVERSITÀ DI PISA, CF 80003670504, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Paolo Maria MANCARELLA, nato a Gallarate (VA), il 08.11.1959

E

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA, I.C. O.ORSINI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CF 80006120531 con sede legale in CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

Via le Kennedy, 14, 58043 Castiglione della Pescaia (GR)

nella persona del/della Prof. Angelo Salvatore Costarella, nato/a a GENOVA (GE)

il 23/06/1974 Tel. Istituzione Scolastica 0564933597 email certificata gnc809009@istruzione.it

- Premesso quanto disposto dalle normative vigenti relative alla materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19.
- Premesso quanto disposto dal Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», d'ora in avanti DM 249/2010 e in particolare:
 - all'art. 13, Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
 - al comma 1 del medesimo articolo, nel quale si stabilisce che è previsto un tirocinio di 300 ore, pari a 12 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11;
 - all'art. 12 comma 1, nel quale stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate, secondo quanto previsto dal presente articolo, precisando tuttavia all'art 15 comma 23 che sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le università stipulano le convenzioni in parola con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì funzioni di vigilanza sulle attività di tirocinio;
- Premesso che il Decreto 30 settembre 2011 «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249» ed in particolare l'Allegato B (articolo 2) Insegnamenti, attività laboratoriali e di tirocinio, crediti formativi universitari, suddivide le 300 ore di tirocinio in:
 - 150 ore per il tirocinio diretto;
 - 150 ore per il tirocinio indiretto, che a sua volta prevede 50 ore con il tutor coordinatore, 25 ore con il tutor dei tirocinanti e 75 ore per l'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale;
- Considerata la necessità di disporre di un atto convenzionale che disciplini le attività di tirocinio;

Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA

(duecentocinquanta/00) per corsista ospitato;

- c. Tale contributo sarà versato dall'Università di Pisa all'Istituto scolastico in unica soluzione al termine dei tirocini attivati sul seguente conto:

CONTO PRESSO LA BANCA D'ITALIA: Codice IBAN IT53V0100003245312300312229

Intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO ORSINI

Codice fiscale 80006120531

Art. 6

- a. L'Università di Pisa si impegna ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio.
- b. Il soggetto ospitante si impegna a segnalare gli infortuni, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Art. 7

- a. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore (D. lgs. N. 196/2003, novellato dal D. lgs. n. 101/2018 in conformità a quanto disciplinato dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679).

Art. 8

- a. La presente convenzione diventa operativa, ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio, dopo la sottoscrizione, da parte del Dirigente Scolastico della scuola che ospita i tirocinanti e del Rettore dell'Università di Pisa.
- b. La presente convenzione ha validità biennale rinnovabile tacitamente una sola volta.
- c. L'imposta erariale, se dovuta, è a carico dell'Università di Pisa.
- d. Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse.
- e. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto disciplinato dalla presente Convenzione, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Pisa.

Istituzione scolastica, il Dirigente scolastico

Università di Pisa, il Rettore